



## PROVINCIA DI VERCELLI

\*\*\*\*\*

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO  
ECONOMICO  
SERVIZIO AIA - IPPC

Provvedimento N. 183 DEL 04/12/2020

**OGGETTO: ARTICOLO 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA MANISCALCO GIOVANNI. SEDE LEGALE: VIA TAIOLA N. 13/15 - 13040 SALUGGIA (VC); SEDE OPERATIVA: VIA TAIOLA N. 13/15 - 13040 SALUGGIA (VC)**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

**Vista** la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**Visto** il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

**Viste** le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**Visto** il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

**Visto** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

**Vista** la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la

compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

**Vista** la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

**Visto** il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

**Visto** il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*";

**Vista** la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*”;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni – art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

**Vista** la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l’articolo 2 “Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*” ;

**Vista** la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”;

**Visto** il DPR n. 160/2010 “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

**PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- la Ditta MANISCALCO GIUSEPPE, con sede legale in Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC) ed installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC), è stata autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2930 rilasciato in data 26/11/2015 a svolgere le attività di cui al:
  - **codice IPPC 6.6 lett. b:** "*Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*";
  - con provvedimento n. 73 del 25/01/2016 l'A.I.A. prima citata è stata volturata a favore della Ditta **MANISCALCO GIOVANNI** (di seguito Gestore) con sede legale in Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC) ed installazione IPPC ubicata presso la stessa sede;

**DATO ATTO** delle seguenti comunicazioni di modifica intercorse negli anni:

- comunicazione di modifica non sostanziale del 25/02/2019 (ns. prot. ricevimento 5700) relativa alla modifica nella gestione degli effluenti con utilizzo della vasca di stoccaggio, come integrata in data 13/05/2019 (n. prot. di ricevimento 12317), di cui la Provincia ha preso atto con nota n. 17214 del 08/07/2019 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi esplicitate;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che "*entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*
  - *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*
  - *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione*";

**VISTA** l'istanza di riesame dell'A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Saluggia

(VC) e alla Provincia di Vercelli in data 28/02/2020 (n. prot. di ricevimento 5199) ai sensi dell'art. 29-octies, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

**CONSIDERATO CHE**, con nota ns. prot. di ricevimento 6781 del 17/03/2020, il SUAP del Comune di Saluggia ha dichiarato di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

**PRESO ATTO CHE:**

- il gestore ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 24/02/2020;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 25/03/2020, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

**ESAMINATA** la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame dell'A.I.A.;

**CONVOCATE** ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 7260 del 24/03/2020, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 20/04/2020 e del 07/10/2020 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia e il Gestore in qualità di richiedente;

**DATO ATTO** che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta

- il 03/07/2020 (n. prot. di ricevimento 14008) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 20/04/2020;
- il 12/10/2020 (n. prot. di ricevimento 21637) sulla base di quanto emerso nella seconda seduta di conferenza dei servizi del 07/10/2020;

**VISTI**

- la *“Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”* in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *“Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”*;

**RILEVATO CHE** il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza

con le sopra citate BAT Conclusions;

**VISTO** il parere tecnico di ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli del 16/04/2020 (n. prot. di ricevimento 8701 del 20/04/2020);

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

**VALUTATO CHE:**

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata in data 19/05/2015 n. prot. di ricevimento 18466 a seguito della prima riunione di conferenza dei servizi del precedente procedimento di rinnovo/riesame dell'A.I.A.), il gestore ha dichiarato che non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell'istruttoria condotta, l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni e degli adeguamenti impartiti con il presente provvedimento;
- nello stabilimento non sono state apportate modifiche tali da rendere necessario un aggiornamento del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne presentato dal gestore contestualmente alla prima istanza A.I.A. in data 06/02/2006 n. prot. di ricevimento 7291;

**RICORDATO CHE**, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento n. 26490 del 04/12/2020 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell'A.I.A.;

**DATO ATTO** che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Tutela Acque e Inquinamento Acustico, sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

**RITENUTO CHE**, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'A.I.A. n. 2930 del 26/11/2015 ai sensi dell'art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere al fine sia di

recepire le modifiche sino ad oggi intercorse presso l'installazione come comunicate dal gestore, sia di adeguare le prescrizioni alle BAT Conclusions di settore;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## **ADOPTA**

**l'aggiornamento per riesame** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2930 del 26/11/2015 e s.m.i. rilasciata alla Ditta MANISCALCO GIOVANNI, per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC), dell'attività di cui al **codice IPPC**:

- **6.6 lett. b)**: *“Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”*;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

1. la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
2. la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
3. le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;
4. la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
5. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista**, ogni **progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
6. qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
7. nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica

Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;

8. la ditta deve presentare domanda di **RIESAME** entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
9. qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
10. ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
11. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

## DISPONE

- **che** l'Allegato A al presente provvedimento sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 2930 del 26/11/2015 e nei successivi aggiornamenti;
- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Saluggia ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** copia del provvedimento conclusivo sia trasmesso per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Dipartimento Nord Est - Servizio Territoriale di Vercelli, ASL TO4 (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Saluggia nonché alla presente Amministrazione Provinciale;
- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

*Redattore: Francesca Guerra*

*Incaricato di P.O.: Valentina BONATO*

Vercelli, li 04/12/2020

IL DIRIGENTE  
VANTAGGIATO PIERO GAETANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## ALLEGATO A:

### A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

#### **SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

**Ragione sociale:** MANISCALCO GIOVANNI  
**Sede legale:** Via Taiola n. 15 – 13040 Saluggia (VC)  
**P. IVA** 02321780062

#### **UBICAZIONE IMPIANTI**

Installazione di Via Taiola n. 13/15 – 13040 Saluggia (VC)

**CODICE NOSE-P:** 110.04 e 110.05

**CODICE NACE:** 01.46

**CODICE IPPC:** 6.6 lett. b “Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”

**CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE** n. 3.700 posti suino da 30 a 160 kg.

#### **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:**

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di suini da ingrasso a ciclo aperto condotto in soccida.

#### **Strutture di allevamento**

L'attività di allevamento avviene su cinque capannoni, denominati 1, 2, 3, 4 e 5B

Il capannone n. 2 è dotato di copertura in lamiera. Il capannone n. 3 è dotato di copertura per metà in lamiera e per metà in amianto. I capannoni nn. 1, 4 e 5 sono dotati di copertura in amianto. La tipologia delle strutture di stabulazione e la consistenza massima di stalla sono riassunte nella tabella A1:

| <b>TABELLA A1:</b> tipologia di stabulazione e consistenza di stalla |                                  |   |   |  |
|--|----------------------------------|---|---|--|
| <b>Ricovero</b>  | <b>Categoria Capi</b>            | <b>Tipologia di stabulazione</b>  | <b>Consistenza massima dei ricoveri (n. capi per ciclo)</b> | <b>Peso vivo mediamente presente [t]</b> |
| Capannone 1  | Suini da ingrasso da 30 a 160 kg | box multipli su Pavimentazione totalmente fessurata (PTF) con sottogrigliato (BAT 30.a.0) (*) | 740   | 66,6                                     |
| Capannone 2  |                                  |   | 605   | 54,45                                    |
| Capannone 3  |                                  |   | 835   | 75,15                                    |
| Capannone 4  |                                  |   | 760   | 68,40                                    |
| Capannone 5B   |                                  |   | 760   | 68,40                                    |
|  |                                  | <b>TOTALE</b>   | <b>3.700</b>  | <b>333</b>                               |

(\*) Il sottogrigliato riceve il liquame che per gravità viene raccolto nei pozzetti posti in testata ai capannoni. I pozzetti vengono svuotati regolarmente da ditte esterne che producono biogas. All'occorrenza, il liquame può inoltre essere inviato ad una vasca di raccolta esterna da 1.300 m<sup>3</sup> per la maturazione e successivo avvio a spandimento: durante il periodo di riempimento della vasca vi è la sospensione dei conferimenti agli impianti che producono biogas.

#### **Materie prime**

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono i mangimi e il siero per l'alimentazione degli animali, stoccati in appositi silos, i farmaci e i disinfettanti.



### Consumi idrici

L'acqua è utilizzata sia per l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali sia per la pulizia e disinfezione delle strutture di stabulazione. Per l'approvvigionamento l'azienda utilizza un pozzo ad uso zootecnico. L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi a succhiotto antispreco in tutte le porcilaie (BAT 5.d).

### Consumi per l'alimentazione animale

L'azienda utilizza mangimi (forniti dalla Ditta soccidante) e siero e prepara l'alimento per i suini in apposita vasca.

### Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica impiegata principalmente per la ventilazione dei ricoveri e per l'illuminazione. Il riscaldamento dei ricoveri viene effettuato mediante soffioni di calore a gasolio.

### Effluenti zootecnici

Il liquame viene accumulato nel sottogrigliato e quindi prelevato da pozzetti posti in testata ai capannoni con frequenza giornaliera o al più settimanale e conferito a tre impianti di digestione anaerobica:

- Società agricola Tenuta del Duca srl di Piverone (TO);
- Agrinova Bioenergie società agricola s.r.l. di Saluggia (VC);
- Agrilaghi s.r.l. di Moncrivello (VC).

All'occorrenza, i liquami possono inoltre essere stoccati, previa comunicazione, nella vasca da 1.300 m<sup>3</sup> ed essere successivamente avviati a spandimento. Le tecniche adottate sono:

- spandimento a raso in strisce con interrimento entro le 4 ore successive (BAT 21.b);

TABELLA A2: strutture di stoccaggio

| Tipologia di stoccaggio                    | Capacità utile di stoccaggio | Copertura  | Pozzetti di prelievo<br>(rif. Tav. U del 07/05/2020) |
|--|------------------------------|--|--|
| Sottogrigliato capannone 1                 | 396 m <sup>3</sup>           |  | 1 pozzetto: dimensioni interne<br>1x1x2 m            |
| Sottogrigliato capannone 2                 | 560 m <sup>3</sup>           |  | 1 pozzetto: dimensioni interne<br>0,80x0,80x1,6 m    |
| Sottogrigliato capannone 3                 | 560 m <sup>3</sup>           |  | 1 pozzetto: dimensioni interne<br>1x1x2,2 m          |
| Sottogrigliato capannone 4                 | 358 m <sup>3</sup>           |  | 1 pozzetto: dimensioni interne<br>2,75x3x1,65 m      |
| Sottogrigliato capannone 5B                | 351 m <sup>3</sup>           |  |  |
| Vasca (da utilizzare in caso di emergenze) | 1.300 m <sup>3</sup>         | copertura galleggiante con argilla espansa (BAT 16b) |  |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>3.525 m<sup>3</sup></b>   |  |  |

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e di riesame. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.



## **PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO:**

### **Condizioni generali:**

12. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta nel precedente quadro tecnico (tabella A1);
13. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'installazione e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
14. Ogni eventuale variazione o aggiornamento del contratto di soccida stipulato dal Gestore dovrà essere comunicato a Provincia e ARPA entro 30 giorni dalla stipula;
15. Il gestore deve aver stipulato **apposito contratto di consulenza con un tecnico qualificato** a supporto della gestione delle prescrizioni ambientali prescritte dal presente provvedimento; eventuali stipule di nuovi contratti e/o variazioni del soggetto tecnico referente dovranno essere comunicate a Provincia e ARPA entro 30 giorni dalle stesse.

### **Gestione dei ricoveri:**

#### *Coperture in amianto*

16. Ai sensi del DM 06/09/1994 il Gestore deve mettere in atto le seguenti azioni:
  - a. designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto. Il responsabile dovrà essere identificato in una figura professionale che tecnicamente abbia competenze tali da assicurare un idoneo approccio alla gestione delle attività;
  - b. tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto ed il programma di controllo e manutenzione previsto per detti manufatti, nonché la registrazione delle azioni manutentive intraprese per ridurre il rischio di cessione di fibre da parte delle coperture in cemento-amianto;
  - c. garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione ed in occasione di ogni evento che possa determinare un disturbo, ovvero una compromissione dell'integrità, dei materiali contenenti amianto;
  - d. fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nell'edificio;

#### *Stabulazione*

17. Devono essere mantenuti in efficienza i contatori installati sui punti di approvvigionamento idrico per la misura dei volumi di acqua consumata;
18. Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del corretto funzionamento degli abbeveratoi e alla calibrazione dei sensori termici e dei relativi pannelli di lettura per la regolazione della ventilazione naturale e/o artificiale, il cui controllo e manutenzione deve essere svolto almeno una volta all'anno. Deve anche essere verificato con adeguata periodicità, almeno annuale, lo stato delle coibentazioni dei ricoveri, e prontamente ripristinato in caso di riscontrati danneggiamenti.
19. Il gestore deve garantire le adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente.
20. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs. 172/2015, sono assimilate ai liquami se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i..



21. Qualora le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio contengano inquinanti derivanti da utilizzo di prodotti chimici sgrassanti e/o igienizzanti devono essere avviate a smaltimento come rifiuto liquido.

### Gestione Alimentazione

22. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza di riesame e di seguito riepilogate, al fine di ridurre l'**azoto totale escreto** (BAT 3) e quindi l'ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 13,0 kg Azoto escreto/posto animale/anno**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 3,5 kg Azoto escreto/posto animale/anno:
  - a. riduzione del contenuto di proteina grezza e alimentazione multifase: sono previste tre differenti formule di mangime legate alle fasi di allevamento, caratterizzate da una percentuale proteica man mano decrescente;
23. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza di riesame e di seguito riepilogate, al fine di ridurre il **fosforo totale escreto** (BAT 4), rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 5,4 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreto/posto animale/anno** come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 0,4 kg Fosforo escreto/posto animale/anno:
  - a. alimentazione multifase adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione;
  - b. utilizzo di mangimi con aggiunta di additivi alimentari;
  - c. uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.

### Gestione degli effluenti zootecnici:

24. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:
  - a. obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
  - b. divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
  - c. dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
  - d. obblighi di documentazione del trasporto;
  - e. limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
25. E' ammesso l'utilizzo dei sottogrigliati dei ricoveri come stoccaggio degli effluenti zootecnici, purché il Gestore adotti i seguenti accorgimenti:
  - a. deve essere garantita una **frequenza di svuotamento al massimo settimanale**;
  - b. i pozzetti di ispezione e svuotamento (*rif. Tav. U del 07/05/2020*) devono essere mantenuti costantemente agibili e devono consentire l'ispezione del livello di liquame nel sottogrigliato;
26. L'utilizzo della vasca di stoccaggio dei liquami esistente da 1300 m<sup>3</sup> è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - il gestore deve comunicare a Provincia e ARPA con almeno 24 ore di anticipo i periodi di riempimento della vasca e di conseguente sospensione dei conferimenti del liquame agli impianti di biogas;
  - entro la fine di ogni anno deve essere aggiornato il crono-programma di utilizzo della vasca di stoccaggio dei liquami con la previsione per l'anno successivo;



- **a far data dal 21/02/2021**, in caso di utilizzo la vasca deve essere dotata di copertura realizzata con argilla espansa (come comunicato dal gestore), la quale deve essere sempre disponibile presso l'installazione. Il reintegro della quantità di argilla deve essere tale da raggiungere e/o mantenere uno spessore minimo della copertura di almeno 10-12 cm (come previsto dal Bref di settore del 2017);
  - deve essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
  - le operazioni di riempimento, rimescolamento e svuotamento della vasca devono essere sempre condotte con modalità operative che non rendano inefficace la copertura;
27. **Entro il 21/02/2021** devono essere realizzati i **collettamenti tramite tubazione fissa interrata tra il sistema di raccolta dei liquami dei capannoni e la vasca di stoccaggio.**
28. Le strutture di stoccaggio dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 10/R – 2007 ed in modo che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
- a. Le modalità di stoccaggio devono garantire un adeguato tempo di maturazione/sanificazione (minimo 180 giorni) del liquame prima dello spandimento;
  - b. L'immissione dei liquami in vasca deve avvenire al di sotto del pelo liquido del liquame, al fine di lasciare lo specchio libero del liquame indisturbato;
  - c. La miscelazione del liquame deve avvenire solo in occasione dei prelievi per lo spandimento in campo;
  - d. Il misuratore di livello della vasca dovrà essere sempre mantenuto in funzione.
29. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- a. in caso di avvio a spandimento dei liquami direttamente dal Gestore, dovrà esserne data preventiva comunicazione a Comune, ARPA e Provincia di Vercelli, indicando il tipo di mezzo utilizzato per lo spandimento;
  - b. Il trasporto dei liquami e il loro conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2009 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
  - c. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto dei liquami destinati alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1069/2009 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
  - d. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
  - e. Deve essere garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
  - f. La distribuzione in campo dei liquami deve avvenire esclusivamente nell'ambito di quanto presentato nella comunicazione e nel piano di utilizzazione agronomica trasmesso annualmente all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte;
  - g. Lo spandimento deve avvenire secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza e riportate nel presente provvedimento in linea con le MTD; tecniche differenti sono ammesse occasionalmente, purché venga garantito



- l'interramento del liquame entro le successive 4 ore su arativi liberi da coltura. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione;
30. Il gestore dispone di una sola vasca di stoccaggio da 1.300 m<sup>3</sup> che non permette di garantire la maturazione della totalità dei liquami prodotti dall'allevamento ai fini dello spandimento in campo. Devono, quindi, essere costantemente mantenuti i contratti con apposite ditte di conferimento (vedi elenco individuato al capitolo "Effluenti zootecnici") per un successivo trattamento di digestione anaerobica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- e. Eventuale variazione dei contratti di conferimento, costituisce una modifica del ciclo produttivo e deve pertanto essere comunicata con un anticipo di 60 giorni, secondo quanto prescritto al punto 5 della presente A.I.A.;
  - f. Le ditte di conferimento si devono occupare del prelievo e del trasporto dei liquami nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1774/2002 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per i materiali di categoria II alla voce stallatico;
  - g. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto dei liquami destinati alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n. 1774/2002 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
  - h. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
31. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i.;

\*\*\*\*\*

## A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività aziendale sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

L'azienda non utilizza lettiera per la stabulazione degli animali e per l'alimentazione viene utilizzato mangime umido.

L'azienda ricorre alla ventilazione naturale in tutti i capannoni: le finestre sono disposte tutte sul lato est per evitare surriscaldamento nei mesi estivi e l'apertura e chiusura avviene tramite comando sia manuale, sia automatico. Sono inoltre presenti impianti doccia che si attivano in automatico in funzione della temperatura. I capannoni presentano coibentazioni del tetto.

I silos per lo stoccaggio dei mangimi sono chiusi.

Per la vasca di stoccaggio del liquame è prevista copertura con argilla espansa. Lo spandimento in campo avviene a bande con interrimento veloce.

La Ditta ha stimato i livelli emissivi complessivi riportati nella tabella sottostante da verificarsi secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7. Dovrà, comunque, essere garantito il rispetto del valore limite associato all'applicazione delle BAT pari a 2,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.



| <b>Tabella A2: Risultati del calcolo delle emissioni con il software Bat-Tool</b> |                            |  |   |                    |
|---|----------------------------|--|---|--------------------|
| <b>Ammoniaca (NH<sub>3</sub>)</b>   |                            |  |   |                    |
| <b>Categoria animale</b>  | <b>Fase di provenienza</b> | <b>Emissioni di NH<sub>3</sub> del sistema di riferimento (senza tecniche di riduzione delle emissioni) kg/a</b> | <b>Emissione di NH<sub>3</sub> dell'installazione (situazione autorizzata) kg/a</b> | <b>% riduzione</b> |
| <b>Suini da ingrasso</b>  | Ricoveri                   | 18.894   | 4.806   | 74,6               |
|   | Trattamento                | -  | -   | -                  |
|   | Stoccaggio                 | 10.329   | 2.627   | 91,1               |
|   | Distribuzione effluenti    | 21.208   | 1.888   | 100                |
|   | Totale                     | 50.431   | 9.321   | 81,5               |
|   | <b>Altri inquinanti</b>    |  |   |                    |
| Emissione di metano   |                            |  | <b>56.673 kg/anno</b>   |                    |
| Emissione di protossido di azoto  |                            |  | <b>426 kg/anno</b>  |                    |

32. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli.
33. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
  - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
34. In caso di attivazione del protocollo previsto dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla DGR 09/01/2017 n. 13-4554 – la Ditta dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto tra gli enti competenti ed, in particolare, sarà tenuta a
  - a. Collaborare nella fase di “Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione” (ai sensi dell’Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017 n. 13-4554), attivando un reporting giornaliero su base oraria della principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es. accensione/spegnimento ventole, operazioni di rimozione lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.) al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell’installazione IPPC e la percezione del disturbo;
  - b. Installare presso l’impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indagato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
  - c. Predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi le necessità.
35. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:
  - a. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;



- b. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperti per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;
- c. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).
36. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel successivo quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

| QUADRO EMISSIVO DITTA MANISCALCO GIOVANNI                         |   |                       |   |
|---|---|-----------------------|---|
| FONTE EMISSIVA  | TIPOLOGIA EMISSIVA  | INQUINANTI            | SISTEMI DI CONTENIMENTO O MITIGAZIONE   |
| Capannoni 1, 2, 3, 4 e 5B (finestre)                              | Diffusa   | NH3<br>CH4<br>Polveri | PTF CON SOTTOGRIGLIATO E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI DAI POZZETTI DI PRELIEVO<br><br>ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE |
| Vasca circolare (stoccaggio liquame)                              | Diffusa   | NH3<br>CH4            | COPERTURA GALLEGGIANTE CON ARGILLA ESPANSA<br><br>VERIFICA E MANTENIMENTO DELLA COPERTURA   |
| Spandimento liquame   | Diffusa   | NH3                   | SPANDIMENTO A BANDE CON INTERRAMENTO VELOCE   |
| Soffioni di calore a gasolio per il riscaldamento delle porcilaie | NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I) |                       |   |
| Sfiato Serbatoio stoccaggio gasolio                               | NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I) |                       |   |
| SILOS mangimi   | NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I) |                       |   |

\*\*\*\*\*

### **A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE** **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

| TABELLA "A3"       |                                   | Installazione<br>Az. Agr. Maniscalco Giovanni –<br>Via Taiola n. 13 Saluggia (VC) |                                 | CODICE IPPC: 6.6 b)<br>ATTIVITA' IPPC n° 1; |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|
| N° P.to di scarico | Tipologia acque reflue            | Portata di scarico massima [m³/h]   | Sistema di trattamento          | Corpo recettore                             |
| S1                 | • scarico acque reflue domestiche | 0,35  | Chiarificazione in fossa Imhoff | TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE                   |

Le acque reflue prodotte nell'installazione sita in Saluggia (VC) – Via Taiola n. 13, sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/06.



## **PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI**

37. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo mantiene nel tempo le caratteristiche di scarico civile.
38. Dopo la chiarificazione in fossa imhoff, la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme, ma devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...".
39. Il dimensionamento delle condotte disperdenti deve essere rapportato al numero degli utilizzatori ed alla natura del terreno.
40. L'acqua di falda a valle delle condotte disperdenti non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non a seguito di accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri, pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.
41. Le condotte disperdenti devono essere poste lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
42. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
43. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
44. Il pozzetto di campionamento fiscale ubicato dopo le fosse imhoff e prima dell'inizio delle condotte disperdente, deve essere sempre accessibile.
45. Le acque grigie prima del loro smaltimento devono essere trattate mediante passaggio su letto di torba o carbone periodicamente rinnovato.
46. Non devono comunque essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione allo scarico.
47. In caso di realizzazione di pubblica fognatura decorrente a meno di 100 metri, dovrà esservi fatto allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90 e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia.

## **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE**

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con provvedimento A.I.A. n. 64447 del 04/09/2009, si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

48. E' fatto obbligo che siano sempre presenti presso l'installazione appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti accidentali (ad es. sabbia, segatura...);
49. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R - 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione";
50. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche;



51. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

\*\*\*\*\*

#### **A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI**

52. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante EER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
  - In particolare nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
  - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
    - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";
    - ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
    - iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
  - I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
  - I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
  - I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
  - Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
  - I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
  - Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
  - Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*



## **A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

53. Al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee:
- il Gestore, preso atto che non sussiste l'obbligo di redigere la relazione di riferimento, deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 19/05/2015 (n. prot. di ricevimento 18466) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
  - in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il Gestore dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

\*\*\*\*\*

## **A6. EMISSIONI SONORE**

Il Comune di Saluggia ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 26 del 03/05/2010 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione e per i ricettori presenti è prevista un'associazione alla Classe III (aree di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

| Classe acustica | Limite di immissione assoluto      |                  | Limite di emissione |                  |
|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                 | Diurno [db(A)]                     | Notturno [db(A)] | Diurno [db(A)]      | Notturno [db(A)] |
| III             | 60                                 | 50               | 55                  | 45               |
|                 | Limite di immissione differenziale |                  |                     |                  |
|                 | Diurno [db(A)]                     | Notturno [db(A)] |                     |                  |
|                 | 5                                  | 3                |                     |                  |

- Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
- In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
- Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla



valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

\*\*\*\*\*

## **A7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 2930 del 26/11/2015 rilasciata al Gestore **Maniscalco Giovanni** sulla base delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e dei requisiti di monitoraggio indicati nelle BAT Conclusions concernenti l'attività di allevamento di pollame o suini pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 21/02/2017.

### **Premessa**

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6 b della ditta **MANISCALCO GIOVANNI**, con installazione IPPC sita nel Comune di SALUGGIA, via Taiola 13/15, CAP 13040.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

### **Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### **Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.



2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.
5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - b) approvvigionamento idrico del sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



## QUADRO SINOTTICO

|        | FASI   | GESTORE  | GESTORE                             | AUTORITA' DI CONTROLLO | AUTORITA' DI CONTROLLO |
|--------|--|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|        |  | Autocontrollo  | Reporting                           | Ispezioni programmate  | Campionamenti/analisi  |
| 1      | <b>COMPONENTI AMBIENTALI</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 1.1    | <b>Materie prime e prodotti</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 1.1.1  | Materie prime  | Su proposta gestore  | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.1.2  | Animali allevati   | Su proposta gestore  | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.2    | <b>Risorse idriche</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 1.2.1  | Risorse idriche  | A fine ciclo o annuale   | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.3    | <b>Risorse energetiche</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 1.3.1  | Energia  | A fine ciclo o annuale   | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.4    | <b>Combustibili</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 1.4.1  | Combustibili   | A fine ciclo o annuale   | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.5    | <b>Azoto e Fosforo escreti</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 1.5.1  | Azoto e Fosforo escreti  | Annuale  | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.6    | <b>Emissioni in Atmosfera</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 1.6.1  | Ammoniaca, Polveri, Metano (Emissioni diffuse)                                     | Annuale  | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.7    | <b>Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 1.8    | <b>Rumore (vedi nota sezione 1.8 del PMC)</b>                                      |  |                                     |                        |                        |
| 1.9    | <b>Rifiuti</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 1.9.1  | Controllo rifiuti prodotti   | Su proposta Gestore  | Annuale                             | X                      |                        |
| 1.10   | <b>Effluenti zootecnici</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 1.10.1 | Controllo effluenti zootecnici prodotti, acquisiti, ceduti o avviati a spandimento | Su proposta Gestore / secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17 | Annuale                             | X                      |                        |
| 2      | <b>GESTIONE IMPIANTO</b>   |  |                                     |                        |                        |
| 2.1.1  | Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo                              | Annuale  | Annuale                             | X                      |                        |
| 2.1.2  | Interventi di manutenzione Ordinaria/ straordinaria                                | Annuale  | Da segnalare solo le non conformità | X                      |                        |
| 2.1.3  | Aree di stoccaggio   | Annuale  | Da segnalare solo le non conformità | X                      |                        |
| 3      | <b>INDICATORI PRESTAZIONE</b>  |  |                                     |                        |                        |
| 3.1    | <b>Monitoraggio degli indicatori di performance</b>                                |  |                                     |                        |                        |
| 3.1.1  | Monitoraggio   | Annuale  | Annuale                             | X                      |                        |



## 1. COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreto, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

**Tabella 1.1.1 - Materie prime**

| Parametro                         |  | Fase di utilizzo | UM     | Frequenza autocontrollo  | Fonte dato   | Reporting         |
|-----------------------------------|--|------------------|--------|--|--|-------------------|
| Alimenti                          | Siero  | Alimentazione    | t/anno | Alla ricezione/<br>acquisto  | Contabilità aziendale/registro a scelta del gestore/autocertificazione | Riepilogo annuale |
|                                   | Consumo di mangime                               | Alimentazione    | t/anno | Alla ricezione/<br>acquisto  | Vedi sopra   |                   |
|                                   | Quantità di proteina grezza somministrata        |                  | t/anno |  |  |                   |
|                                   | Quantità di amminoacidi di sintesi somministrati |                  | t/anno |  |  |                   |
| Concentrazione di azoto e fosfati | Sostanza secca<br>Proteina grezza<br>Fosforo     | %/<br>annua      |        | Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi. |  |                   |
| Ausiliari                         | Medicinali                                       |                  | Unità  | Annuale  | Registro   |                   |
|                                   | Disinfettanti                                    |                  | l o Kg |  |  |                   |

**Tabella 1.1.2 – Animali allevati**

| Processo                           | Denominazione                                  | UM                 | Frequenza autocontrollo | Fonte dato      | Reporting         |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| N. di capi suddivisi per categoria | Capi in entrata (Indicare anche relativo peso) | unità/anno         | All'acquisto/nascite    | Registro stalla | Riepilogo annuale |
|                                    | Capi venduti (Indicare anche relativo peso)    | Unità/anno         | Alla partenza           | Vedi sopra      |                   |
|                                    | Capi mediamente presenti                       | Unità/anno         | Annuale                 | Vedi sopra      |                   |
|                                    | Numero cicli                                   | Numero cicli /anno | Annuale                 | Vedi sopra      |                   |
|                                    | Durata ciclo                                   | Giorni             | Fine ciclo              | Vedi sopra      |                   |
|                                    | Periodo Vuoto sanitario                        | Giorni             | Fine ciclo              | Vedi sopra      |                   |
| Capi deceduti                      | Capi   | Unità/anno         | Alla morte              | Vedi sopra      |                   |
|                                    | Peso   | kg/anno            | Alla morte              | Vedi sopra      |                   |



## 1.2 Consumo risorse idriche per uso industriale

I dati verranno inseriti e inviati all'Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell'Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.2.1 – Risorse idriche**

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo                      | UM      | Frequenza autocontrollo                 | Fonte del dato | Reporting         |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|---|----------------|-------------------|
| Acqua di falda (pozzo)          | Stabulazione, alimentazione, lavaggio | mc/anno | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore      | Riepilogo annuale |

## 1.3 Energia

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.3.1 – Energia**

| Descrizione                                | Tipologia         | UM       | Frequenza autocontrollo                 | Fonte del dato   | Reporting         |
|--|-------------------|----------|---|--|-------------------|
| Energia importata da rete esterna          | Energia elettrica | MWh/anno | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore  | Riepilogo annuale |
| Energia totale consumata per l'allevamento | Energia termica   | MWh/anno | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento |                   |

## 1.4 Consumo combustibili

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.4.1 – Combustibili**

| Tipologia  | UM  | Frequenza autocontrollo                 | Fonte del dato                | Reporting         |
|--|-----|---|-------------------------------|-------------------|
| Gasolio (ripartito per riscaldamento allevamento e per autotrazione) | l/a | A fine ciclo o frequenza minima annuale | Contatore/fatture di acquisto | Riepilogo annuale |



## 1.5 Azoto e Fosforo totali escreti

**Tabella 1.5.1 – Monitoraggio dell’azoto e del fosforo escreti**

| Parametro                       | Tipo di determinazione (vedi NOTE) | U.M.                             | metodica             | Frequenza autocontrollo | Reporting         |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Azoto escreti (BAT 24)</b>   | Calcolo mediante bilancio di massa | Kg N                             | Cfr. BAT Conclusions | Annuale                 | Riepilogo annuale |
|                                 | e/o                                |                                  |                      |                         |                   |
| <b>Fosforo escreti (BAT 24)</b> | Stima mediante analisi effluenti   | Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> |                      |                         |                   |

### NOTE:

La determinazione dell’azoto e del fosforo si possono determinare (con frequenza almeno annuale):

- a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
  - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento;
  - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo che si ritiene preferibile.

## 1.6 Emissioni in atmosfera

### 1.6.1 Emissioni diffuse

**Tabella 1.6.1 – Monitoraggio emissioni di Ammoniaca, Polveri e Metano.**

| Parametro   | Tipo di determinazione (vedi NOTE)  | U.M.               | metodica             | Frequenza autocontrollo | Reporting         |
|---|---|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Ammoniaca</b> distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici) (BAT 25) | Stima mediante bilancio di massa<br>Oppure<br>Calcolo mediante misurazione<br>Oppure<br>Stima mediante fattori di emissione | Kg NH <sub>3</sub> | Cfr. BAT Conclusions | Annuale                 | Riepilogo annuale |
| Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Polveri</b> provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)  | Calcolo mediante misurazione<br>Oppure<br>Stima mediante fattori di emissione   |                    |                      |                         |                   |
| Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Metano</b>  | Calcolo mediante misurazione<br>Oppure<br>Stima mediante fattori di emissione   | kg                 | -                    | Annuale                 |                   |



**NOTE:**

Le emissioni in atmosfera di **Ammoniaca**, dovranno ricomprendere quelle provenienti **dall'intero processo** (*stabulazione, stoccaggio, spandimento*). La quantificazione potrà essere fatta con:

- stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;
- calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche) mediante la misurazione della concentrazione di **ammoniaca** e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- stima mediante i fattori di emissione;

Le emissioni in atmosfera di **Polveri**, da effettuare a decorrere almeno dall'annualità 2021, provenienti **da ciascun ricovero**, potranno essere quantificate con:

- calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente);
- stima mediante i fattori di emissione.

**1.6.2 Emissioni convogliate (NON APPLICABILE)**

**1.7 Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)**

**1.8 Rumore**

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

**1.9 Rifiuti**

**Tabella 1.9.1 – Controllo rifiuti prodotti**

| Attività    | Rifiuti prodotti (codice EER)  | U.M. | Metodo di smaltimento / recupero | Modalità di controllo e di analisi  | Punto di misura e frequenza            | Modalità di registrazione dei controlli effettuati   | Reporting |
|-------------|--|------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Allevamento | Contenitori per medicinali (150107)  | Kg   | SM                               | Verifica delle quantità in deposito | Ad ogni carico nel deposito temporaneo | MUD annuale, Registro di carico e scarico, Formulari | Annuale   |
| Allevamento | Contenitori per disinfettanti (150102)   | Kg   | SM                               | vedi sopra                          | vedi sopra                             | Vedi sopra   |           |
| Allevamento | Scarti di olio minerale (130205)   | Kg   | SM                               | vedi sopra                          | vedi sopra                             | Vedi sopra   |           |
| Allevamento | Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze (150110) | Kg   | SM                               | vedi sopra                          | vedi sopra                             | Vedi sopra   |           |
| Allevamento | Batterie esauste (160601)  | Kg   | SM                               | vedi sopra                          | vedi sopra                             | Vedi sopra   |           |
| Allevamento | Rifiuti da smaltire con precauzione per evitare infezioni (180202)                           | Kg   | SM                               | vedi sopra                          | vedi sopra                             | Vedi sopra   |           |



| Attività    | Rifiuti prodotti (codice EER)   | U.M. | Metodo di smaltimento / recupero | Modalità di controllo e di analisi | Punto di misura e frequenza | Modalità di registrazione dei controlli effettuati | Reporting |
|-------------|---|------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|
| Allevamento | Filtri, stracci ed indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (150202) | Kg   | SM                               | vedi sopra                         | vedi sopra                  | Vedi sopra   |           |

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.

## 1.10 Gestione effluenti zootecnici

### 1.10.1 - Controllo effluenti zootecnici prodotti – ceduti, acquisiti o avviati a spandimento

| Punto di campionamento   | Parametro  | Punti di stoccaggio        | Modalità di controllo e analisi  | Modalità di registrazione dei controlli effettuati  | Reporting |
|--|--|----------------------------|--|---|-----------|
| <b>PRODOTTI</b>  |  |                            |  |   |           |
| Liquame  | m <sup>3</sup>   | Stoccaggio sotto pavimento | Controllo visivo giornaliero del livello e rimozione giornaliera del liquame   | -   | Annuale   |
|  |  | vasca esterna              | Misura quotidiana del livello nei giorni di effettivo utilizzo   | Annotazione su apposito registro  |           |
|  | Sostanza secca<br>Solidi totali<br>N tot<br>Ptot<br>Metalli pesanti (Rame e Zinco) |                            | Analisi annuale su un 5% del liquame allontanata dall'allevamento solo in caso di utilizzo agronomico diretto (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento) | Rapporto di prova   |           |
| <b>ACQUISITI, CEDUTI O AVVIATI A SPANDIMENTO</b>   |  |                            |  |   |           |
| Effluenti zootecnici ceduti a terzi  | m <sup>3</sup> o ton   |                            | Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17  | Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario (vedi tabella successiva)   | Annuale   |
| Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento) | m <sup>3</sup> o ton   |                            | Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17  | Registro fertilizzazioni ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17 (allegato III) con la frequenza di annotazione ivi indicata |           |



Deve, inoltre, essere conservato un registro liquami per la registrazione dei conferimenti degli effluenti zootecnici agli impianti di digestione anaerobica, contenente le seguenti informazioni:

| n. documento | Data | Quantità [t o m <sup>3</sup> ] | Ora ritiro | destinazione |
|--------------|------|--------------------------------|------------|--------------|
|              |      |                                |            |              |

## 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, manutenzione e gestione di:

- fase di stabulazione (modalità e tempo di allontanamento dei reflui), fase di stoccaggio effluenti (coperture) e fase di spandimento effluenti (dimostrazione di utilizzo mezzi MTD) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse;

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale. L'azienda potrà presentare copia delle procedure e registri predisposti come manuale di gestione ambientale, per quanto non certificato, in applicazione alla BAT1.

Nella tabella 2.1.1 sono indicate alcune analisi che il gestore deve mettere in atto per il controllo delle fasi critiche del processo.

**Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo**

| Fase/attività  | Criticità  | Metodo controllo                   | U.M. | Punto di monitoraggio       | Frequenza autocontrollo  | Reporting                                |
|--|--|------------------------------------|------|-----------------------------|--|--|
| Efficienza copertura*  | Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione liquame  | Verifiche / Annotazione Fotografie |      | Vasca di stoccaggio liquame | Annuale<br>Unitamente alla relazione annuale, trasmettere un rendiconto delle verifiche effettuate | Riepilogo annuale                        |
| Tecnica di distribuzione ed interrimento <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u> | Breve relazione annuale descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione). |                                    |      |                             |  | Relazione da inserire nel report annuale |

\* in caso di utilizzo della vasca di stoccaggio

**Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria – per ciascuna attività**

| Macchinario                       | Tipo di intervento                     | Frequenza   | Fonte del dato/ Modalità di registrazione | Reporting  |
|-----------------------------------|--|-------------|---|--|
| Sistemi di asportazione deiezioni | Controllo della funzionalità           | Settimanale | Registro                                  | Da segnalare nel report annuale solo le non conformità |
| Abbeveratoi                       | Controllo funzionalità                 | Settimanale | Registro                                  |  |
| Termosonde apertura finestre      | tarature                               | Annuale     | Rapporto di taratura                      |  |
| Ugelli di erogazione acqua        | Verifica delle pressioni di erogazione | Annuale     | Registro                                  |  |
| Pulizia piazzali                  | Controllo visivo                       | Settimanale | Registro                                  |  |

**Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)**

| Macchinario                                 | Tipo di intervento                      | Frequenza                        | Fonte del dato/<br>Modalità di registrazione | Reporting  |
|---|---|----------------------------------|--|--|
| Vasca stoccaggio liquami                    | Ispezione Visiva                        | Prima di ogni eventuale utilizzo | Registro                                     | Da segnalare nel report annuale solo le non conformità |
| Serbatoi interrati di gasolio (se presenti) | Verifica variazione di pressione in BAR | Ogni 5 anni                      | Prove di tenuta                              | Ogni 5 anni  |

### 3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

#### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse. E' importante riportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore.

**Tabella 3.1.1 – Indicatori di performance**

| Indicatore  | Descrizione  | UM                                    | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio | Reporting |
|---|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| Consumo specifico risorsa idrica  | Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *                         | m <sup>3</sup> /capo medio / anno     | Calcolo          | annuale                   | annuale   |
| Consumo energetico specifico  | Fabbisogno di energia/ (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati     | MWh/ capo medio / anno                | Calcolo          | annuale                   |           |
| Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30) | Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati | kg NH <sub>3</sub> / capo medio /anno | Calcolo          | annuale                   |           |
| Consumo di azoto escreto (BAT 3)  | Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati                             | Kg/ capo medio /anno                  | Calcolo          | annuale                   |           |
| Consumo di fosforo escreto (BAT 4)  | Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati                           | Kg/ capo medio /anno                  | Calcolo          | annuale                   |           |

\*) "numero di capi medi allevati": si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc. (Nota: le BATc di recepimento dei bref prevedono invece di rapportarsi al "posto animale" inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto). Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

### 4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

#### 4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

| Soggetti              | Affiliazione                          | Nominativo del referente |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Gestore dell'impianto | AZ. AGR. MANISCALCO GIOVANNI          | Maniscalco Giovanni      |
| Autorità competente   | Provincia di Vercelli – Area Ambiente |                          |
| Ente di Controllo     | ARPA                                  |                          |



## 4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO                         | FREQUENZA  | COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI                              | TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO |
|---|--|---|---|
| Controllo integrato in esercizio                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le componenti ambientali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>frequenza stabilita da sistema SSPC</li> </ul> | Controllo integrato in esercizio                    |
| Valutazione report annuali inviati dall'azienda | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutte le componenti ambientali</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>frequenza stabilita da sistema SSPC</li> </ul> | Valutazione report annuali inviati dall'azienda     |

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

## 5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

### 5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### 5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati, con i relativi referti analitici, rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o



personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate.

Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

### 5.3 Informazioni PRTR

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(1)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
  - codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>(2)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

\*\*\*\*\*

---

<sup>(1)</sup> L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>(2)</sup> L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.